

**CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO  
PER L'ALGEBRA, LA GEOMETRIA E LA FISICA TEORICA  
"ARNOLD-REGGE"**

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata da Rettore pro-tempore, Prof. Gianmaria Ajani, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 15.11.2016 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2016;

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Cesare Emanuel, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 24.10.2015 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.11.2016; nel seguito congiuntamente definite "parti"

**Premesso che**

- le parti, concordano nel costituire un Centro per proseguire e potenziare su scala più ampia le attività di ricerca e disseminazione scientifica già realizzate nell'ambito della grande tradizione di Matematica e Fisica Teorica del Piemonte e avviarne di nuove di concerto fra le sedi del Centro;
- le parti considerano l'istituzione del Centro Interuniversitario per la Ricerca in Geometria, in Algebra e Fisica Teorica "ARNOLD-REGGE" un'occasione importante per il rafforzamento delle attività di ricerca a livello piemontese e per la promozione delle sinergie fra le Università italiane ed europee;

**Si stipula e si conviene quanto segue**

1. Tra le Università suddette viene costituito il Centro Interuniversitario per la Ricerca in Geometria, in Algebra e Fisica Teorica "ARNOLD-REGGE" nel seguito anche "Centro"), regolato dai seguenti articoli da ritenersi nella loro interezza quale regolamento del Centro medesimo.

**ART. 1 - SEDE DEL CENTRO E GESTIONE AMMINISTRATIVO  
CONTABILE**

1. Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del Direttore, ossia presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Torino.
2. Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali. Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.
3. La sede amministrativa potrà essere modificata previo accordo formale tra tutte le Università convenzionate alla scadenza della Convenzione Istitutiva, nel caso in cui vi sia l'impossibilità del Dipartimento sede di supportare la gestione amministrativa e contabile del Centro.
4. Le parti, previ accordi formali, compatibilmente con le proprie risorse e normative interne e secondo la propria programmazione pluriennale, mettono a disposizione del Centro per il suo funzionamento, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico.

#### **ART. 2 - SCOPO DEL CENTRO**

1. Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.
2. Il Centro si propone di:
  1. promuovere e realizzare, attraverso la cooperazione interuniversitaria a livello nazionale e internazionale, la ricerca in Geometria, in Algebra e Fisica Teorica;
  2. aiutare e stimolare lo scambio principalmente tra Russia e Italia, ma anche con altri Paesi Europei di scienziati di tutti i livelli attivi nelle aree della Geometria, dell'Algebra e della Fisica Teorica;
  3. fornire un riferimento per organizzare *Workshop* avanzati su temi specializzati riferiti alla Geometria, all'Algebra e alla Fisica Teorica;
  4. fornire l'opportunità di mesi-uomo per la visita al Centro per scienziati Russi, Italiani e provenienti da altri Paesi al fine di collaborazioni

scientifiche e per tenere seminari, corsi e lezioni monografiche, dedicate a ricerche avanzate;

5. fornire la possibilità di una o più posizioni biennali/triennali per giovani ricercatori che intendano collaborare alle attività del Centro.
3. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle Università aderenti.

### **ART. 3 - ATTIVITA' DEL CENTRO**

1. Il Centro persegue i propri scopi svolgendo le seguenti attività:
  1. organizzazione di seminari, lezioni monografiche, serie di lezioni sui temi di competenza del Centro dei vari Dipartimenti;
  2. organizzazione di una serie periodica di incontri (*Journal Club*) per scambio di idee, aggiornamento sugli sviluppi recenti e pianificazione delle ricerche;
  3. serie di lezioni a supporto ed approfondimento per i corsi di Fisica, Fisica dei Sistemi Complessi e Matematica presso i Dipartimenti sopra menzionati;
  4. pubblicazione delle ricerche effettuate su riviste specializzate con *referee* e/o su atti di convegni, con affiliazione del Centro ARNOLD-REGGE;
  5. partecipazione a convegni, conferenze specialistiche sugli argomenti promossi dal Centro ARNOLD-REGGE;
  6. organizzazione di (o partecipazione in) eventi di divulgazione della scienza rivolti al pubblico generale;
  7. promozione dello scambio culturale e scientifico tra l'Italia, la Russia ed altri Paesi Europei con l'interscambio di docenti, ricercatori e studenti.

### **ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO**

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità e alle attività previste dai precedenti articoli, il Centro ARNOLD-REGGE dispone di una struttura operativa di ricerca operante presso la sede amministrativa dell'Università di Torino ed è inoltre organizzato in Unità di Ricerca da costituirsi presso ciascun Ateneo aderente.

2. Le Unità di Ricerca saranno costituite in ciascun Ateneo da docenti e ricercatori inquadrati a qualsiasi titoli.

3. La Struttura operativa di ricerca del Centro operante presso la sede amministrativa è composta da una Segreteria Organizzativa, dal Direttore del Centro, dal Vice-direttore e da collaboratori del Centro ARNOLD-REGGE intestatari di contratti, borse di studio e assegni di ricerca. La Struttura di ricerca è impegnata nella realizzazione dei programmi di attività secondo le finalità fissate agli Artt. 2 e 3, come specificate dai programmi annuali stabiliti dagli Organi del Centro definiti agli articoli seguenti.

4. In particolare la Struttura stabile di Ricerca:

- a. coordina i programmi e i progetti approvati dal Consiglio Scientifico con i quali vengono attuate le finalità del Centro ARNOLD-REGGE nell'ambito delle metodologie didattiche e della formazione post-laurea, della ricerca di base e applicata, nonché per le attività di disseminazione che prevedono l'intervento sul campo e l'organizzazione del dialogo tra mondo accademico e soggetti esterni, tra cui le imprese e le organizzazioni rappresentative degli interessi coinvolti nello sviluppo del Centro ARNOLD-REGGE;
- b. cura la pubblicazione di una serie di *working papers* aventi ad oggetto i risultati dell'attività di ricerca del Centro ARNOLD-REGGE e dei ricercatori che collaborano o afferiscono ad esso;
- c. garantisce il coordinamento e la cooperazione scientifica tra le varie Unità di Ricerca in cui si articola il Centro.

5. Nello specifico

- a. organizza seminari e convegni per la discussione in comune dei risultati delle varie Unità di Ricerca;
- b. organizza tavoli di discussione comune per la messa a punto di indirizzi e metodologie di riferimento.

6. I compensi di quanti collaborano alla Struttura stabile di Ricerca sono previsti dal *budget* del Centro e i loro costi sono coperti mediante fondi autonomamente acquisiti dal Centro medesimo.

## **ART. 5 - PERSONALE AFFERENTE AL CENTRO ARNOLD-REGGE**

1. I docenti, i ricercatori delle Università e membri di Enti di ricerca nazionali (ad es. l'INFN) convenzionati che svolgono ricerca nei campi di competenza del Centro ed in campi affini, possono chiedere di entrare a far parte del Centro Interuniversitario ARNOLD-REGGE inoltrando domanda al Direttore che è tenuto a sottoporre la richiesta al Consiglio Direttivo.

2. I professori e i ricercatori afferenti al Centro organizzano Unità di Ricerca presso le rispettive sedi e collaborano con le attività della Struttura stabile di ricerca di cui all'Art. precedente su specifici progetti coerenti con le finalità del Centro, presentano i risultati della loro ricerca individuale nelle riunioni scientifiche e nei convegni organizzati dal Centro e possono fare richiesta di sostegno economico per periodi di studio all'estero, ove il Centro abbia le disponibilità finanziarie adeguate.

## **ART. 6 - ORGANI DEL CENTRO**

1. Organi del Centro sono:

- il Direttore e il Vice Direttore;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Scientifico.

## **ART. 7 - IL DIRETTORE E IL VICE-DIRETTORE**

1. Il Direttore del Centro è eletto al proprio interno dal Consiglio Direttivo tra le/i docenti di ruolo e i ricercatori e ricercatrici confermati/e delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime a tempo pieno. Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a. nomina il Vice Direttore tra le/i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- c. coordina e sovrintende al funzionamento generale del Centro ARNOLD-REGGE, garantendo la coerenza tra le finalità istitutive e i singoli programmi e progetti realizzati dal Centro;

- d. garantisce la cooperazione tra le diverse Università aderenti al Centro;
- e. mantiene i contatti tra le Istituzioni Italiane e quelle Russe e di altri Paesi, disponendo a tale proposito di un Fondo missioni adeguato allo scopo (missioni di rappresentanza del Centro ARNOLD-REGGE in Russia e all'estero);
- f. vigila sull'osservanza della presente Convenzione;
- g. cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- h. predispone il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- i. predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e la relazione quadriennale ai fini della valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- j. garantisce la puntualità e correttezza della rendicontazione agli Enti donatori in merito all'utilizzo delle liberalità ricevute dal Centro ARNOLD-REGGE;
- k. trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti di competenza del Centro;
- l. svolge tutte le attività attribuitegli dalla normativa vigente.

3. Il Vice Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce nei casi di assenza o di temporaneo impedimento. Il Vice Direttore partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico.

#### **ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di programmazione e indirizzo delle attività del Centro ed è costituito da due rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti afferenti al Centro, su designazione dei rispettivi Consigli e nominati dai Rettori degli Atenei convenzionati.

2. Da due rappresentanti scelti tra docenti o membri del gruppo di ricerca della sezione INFN di Torino aventi competenza riconosciuta nelle tematiche del Centro che partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, il suo mandato coincide con quello del Direttore e i suoi componenti sono rinnovabili per non più di tre mandati consecutivi.

4. Al Consiglio Direttivo partecipa in qualità di uditore anche un rappresentante di ciascun Ente pubblico o privato che abbia sottoscritto una Convenzione con il Centro in forza della quale s'impegna a finanziarne l'attività per un periodo pluriennale.

5. Il Consiglio Direttivo:

- a. elegge al proprio interno il Direttore e ne dà comunicazione agli Atenei convenzionati;
- b. promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- c. discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro su proposta del Consiglio Scientifico;
- d. discute e coordina i programmi di lavoro;
- e. approva la relazione annuale scientifica e amministrativa predisposta dal Direttore del Centro da trasmettere agli Atenei convenzionati e la relazione quadriennale ai fini della valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti di cui all'Art. 7;
- f. approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo sull'impiego delle risorse messe a disposizione dagli Atenei aderenti e dagli Enti finanziatori esterni predisposti dal Direttore del Centro;
- g. propone le eventuali modifiche alla Convenzione Istitutiva che saranno sottoposte all'approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati;
- h. delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per gli adempimenti conseguenti dei relativi Organi di Governo;
- i. vaglia e approva le richieste di adesione individuali su parere del Consiglio Scientifico;

- j. approva le richieste di adesione avanzate da altre Università e da altri Dipartimenti delle Università già aderenti e prende atto degli eventuali recessi;
  - k. prende atto dell'eventuale trasferimento della sede amministrativo-contabile del Centro;
  - l. propone il rinnovo del Centro per i 4 anni successivi, da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati;
  - m. delibera su quanto non è espressamente previsto dalla presente Convenzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti;
  - n. svolge verifiche quadrimestrali sull'andamento della gestione del Centro ARNOLD-REGGE, in relazione al *budget* annuale e verifica le nuove opportunità di sviluppo, autorizzando le nuove iniziative di rilevante significato per il finanziamento del Centro che intervengano nel corso dell'anno;
  - o. approva la relazione di rendicontazione sull'utilizzo dei fondi da inviare agli Enti donatori;
  - p. decide a maggioranza sul mancato raggiungimento sugli scopi del Centro e sulla mancata realizzazione del programma scientifico.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore.
7. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti.
8. Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo.
9. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.



10. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti dal più giovane in ruolo dei docenti componenti il Consiglio medesimo in qualità di Segretario verbalizzante.

11. Le adunanze sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

#### **ART. 9 - CONSIGLIO SCIENTIFICO E PANEL**

1. Il Consiglio Scientifico è l'organo d'indirizzo delle attività scientifiche del Centro.

2. Il Consiglio Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è costituito dal Direttore del Centro e dal Vice Direttore, dal Direttore (o suo delegato) del Dipartimento dell'Università in cui ha sede amministrativa il Centro, e da un rappresentante di ogni Università aderente, selezionato tra i professori di prima o di seconda fascia o ricercatori afferenti al Centro, nonché da un *Panel* di studiosi italiani e stranieri, in special modo Russi, di conclamata competenza nelle varie aree di attività del Centro. Si prevede che il comando scientifico sia co-presieduto da due personalità di conclamata eccellenza scientifica, una italiana ed una straniera, qualora possibile russa.

3. Il Consiglio Scientifico propone al Consiglio Direttivo le linee generali dell'attività scientifica e culturale del Centro.

4. Gli Enti finanziatori hanno diritto ad indicare un rappresentante nel Consiglio Scientifico che potrà partecipare alle sedute con voto deliberativo.

5. Il Consiglio Scientifico:

- a. discute e approva il programma di attività annuale del Centro e la relazione di consuntivo annuale sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, presentati dal Direttore;
- b. discute e approva l'impostazione dei progetti di attività del Centro all'interno delle diverse aree in cui esso opera;
- c. svolge verifiche trimestrali sull'andamento della realizzazione dei progetti in corso d'opera;

- d. discute e valuta, su iniziativa di ciascun membro, la possibilità di intraprendere iniziative innovative coerenti con le finalità del Centro di cui raccomanda l'approfondimento e la traduzione in proposte operative al Direttore del Centro.
6. All'interno del Consiglio Scientifico su proposta del Direttore, possono essere attribuite responsabilità per aree di attività o progetti. E' inoltre possibile che il Consiglio Scientifico articoli le proprie attività in commissioni che operano sulle aree principali di attività del Centro e che riferiscono al Consiglio Scientifico in seduta plenaria. Ove il Consiglio Scientifico sia coinvolto, come ora indicato, nella progettazione e realizzazione operativa dei programmi di attività del Centro, ad esso partecipano i ricercatori componenti la struttura stabile di ricerca di cui all'art. 4.
7. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti. Esso si riunisce almeno due volte l'anno. In caso di necessità la riunione del Consiglio Scientifico può essere condotta per mezzo di teleconferenza con i suoi membri impossibilitati a raggiungere in quell'occasione la sede del Centro.
8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Scientifico è sufficiente la maggioranza dei presenti. La verbalizzazione delle riunioni è assicurata da un collaboratore della struttura stabile di ricerca del Centro designato all'uopo segretario del Consiglio Scientifico.
9. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica 4 anni e sono rinnovabili.

#### **ART. 10 - FINANZIAMENTI**

1. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:
- dai contributi eventualmente assegnati dai Dipartimenti delle Università convenzionate, che potranno mettere a disposizione del Centro fondi di ricerca iscritti nei loro bilanci a qualsiasi titolo e lo svolgimento di attività scientifiche che rientrano nelle competenze e finalità del Centro;
  - da fondi provenienti da Enti Pubblici o Privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;

- eventuali donazioni e liberalità. In ogni caso, le liberalità devolute da Enti pubblici e privati ai fini di sostenere il raggiungimento delle finalità generali del Centro sono interamente utilizzate per finanziarne l'attività e il funzionamento come descritti nella presente Convenzione.
- 2. I finanziamenti dovranno affluire al Dipartimento dell'Università sede amministrativa del Centro sul conto intestato a Centro Interuniversitario per l'Algebra, la Geometria e la Fisica Teorica "ARNOLD-REGGE".
- 3. Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente Convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.
- 4. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.
- 5. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

#### **ART. 11 - BENI INVENTARIABILI**

1. Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 e per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.
2. Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza ove è riportata l'ubicazione che detto materiale ricopre nel Centro, nonché il riferimento al responsabile scientifico del bene.
3. I beni mobili acquistati con fondi assegnati al Centro sono inventariati presso la sede amministrativa del Centro e destinati alle singole Università convenzionate presso le quali i beni sono posti in funzione o in affidamento con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

4. Il Centro potrà ricevere in comodato d'uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti.
5. Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni acquistati e/o concessi in uso dai Dipartimenti o da terzi al fine di avere una situazione aggiornata dei beni di cui dispone.
6. Allo scioglimento del Centro i beni saranno assegnati alle Università aderenti al Centro sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 12 - SUCCESSIVE ADESIONI**

1. Possono entrare a far parte del Centro altre Università a seguito di richiesta da inviare al Direttore del Centro.
2. Le nuove adesioni sono approvate dal Consiglio Direttivo e sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

#### **ART. 13 - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI**

1. Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con altri Dipartimenti e centri italiani e stranieri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, che ne facciano richiesta.
2. Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 14 - DURATA E RECESSO**

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha validità di 4 anni, rinnovabile di quattro anni in quattro anni, con accordo scritto tra le parti, previa approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro e sulla base di una relazione circa l'attività scientifica svolta e i risultati conseguiti predisposta dal Direttore del Centro di cui all'Art. 7, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

2. E' in ogni momento ammesso il recesso di ciascuna delle Università partecipanti previa disdetta da inviare al Direttore del Centro e per conoscenza a tutte le altre Università convenzionate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di sei mesi. Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio Direttivo.

3. L'Università recedente è comunque responsabile del corretto svolgimento e completo adempimento degli impegni già assunti per la realizzazione delle attività del Centro che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso, anche se perduranti successivamente alla data di effetto del recesso.

#### **ART. 15 - CASI DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CENTRO**

1. Il Centro è sciolto anticipatamente, su proposta del Consiglio Direttivo e previa delibera degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati, nei seguenti casi:

- a. per scadenza del termine della convenzione;
- b. anticipatamente, per il venir meno della pluralità delle Università aderenti (riduzione ad uno degli Atenei interessati);
- c. mancanza di risorse finanziarie;
- d. il venir meno della disponibilità della sede amministrativa del Centro e mancata disponibilità dei Dipartimenti degli altri Atenei convenzionati ad assumersi tale gestione;
- e. venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
- f. quando sulla base della valutazione di cui all'Art. 14, gli Organi Accademici ritengano che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.

2. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato la proposta di scioglimento.

#### **ART. 16 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE**

1. Modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate su proposta del Consiglio Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi

Accademici degli Atenei contraenti, che le approvano secondo i rispettivi Statuti, nel rispetto della normativa inerente i Centri Interuniversitari.

#### **ART. 17 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

1. Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

2. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

#### **ART. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente convenzione.

2. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

4. Il personale di ciascuna delle Università convenzionata, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

5. Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

6. Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università convenzionate l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

#### **Art. 19 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

#### **ART. 20 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE**

1. Il Direttore assicura che sia dato adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi, avviati nell'ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro sia nelle relative comunicazioni verso l'esterno (azioni divulgative e di formazione).

2. Il Consiglio Direttivo valuta, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Università aderente.

4. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

#### **ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Università aderenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.

#### **ART. 22 - FORO COMPETENTE**

1. Tutte le controversie tra le Università aderenti derivate dalla interpretazione o applicazione della presente Convenzione, saranno devolute al Foro di Torino.

#### **ART. 23 - SPESE ED ENTRATA IN VIGORE**

1. La presente convenzione è da ricondurre alle fattispecie stabilite dall'art. 15, comma 2-bis della Legge 241/1990 e, pertanto, viene sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli Atenei stipulanti; essa entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva.

2. L'imposta di bollo verrà assolta con modalità virtuale a cura dell'Università degli Studi di Torino, quale sede amministrativa del Centro, e designata con la propria autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata in data 04.07.1996 Prot. n. 93050/96 da parte dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino.

3. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso ("*Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale*") - del D.P.R. 131/1986; le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, li \_\_\_\_\_

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

IL RETTORE

(Prof. Gianmaria AJANI)



PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE  
ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"

IL RETTORE

(Prof. Cesare EMANUEL)